

**Direzione Regionale:** SALUTE E POLITICHE SOCIALI

**Area:** PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

## DETERMINAZIONE





N. 012812 del **- 3 NOV. 2016**

Proposta n. 15113 del 11/10/2016

**Oggetto:**

Modifiche e integrazioni all'Allegato A della DGR 750/2015 concernente "Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014".

**Proponente:**

Estensore	TEODORI MARGHERITA	
Responsabile del procedimento	TEODORI MARGHERITA	
Responsabile dell' Area	AD INTERIM D. DI LALLO	
Direttore Regionale	V. PANELLA	
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Modifiche e integrazioni all'Allegato A della DGR 750/2015 concernente "Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Su proposta del Dirigente dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 723, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Salute e Politiche Sociali" al Dott. Vincenzo Panella;

VISTO l'atto di organizzazione n G09087 del 5 agosto 2016 "Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area Prevenzione e promozione della salute della Direzione regionale Salute e politiche sociali." al Dott. Domenico Di Lallo;

VISTA la nota DISR 05 n. 0024258 del 18/11/2015 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali relativa alla "Trasmissione dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari";

VISTA la Nota dell' 1/3/2016 inviata dalla Compag Servizi S.r.l. alla Direzione Salute prot. 119245 11/21 del 4 marzo 2016 recante: "Osservazioni sulle schede di vendita dei prodotti fitosanitari";

VISTA la nota del Ministero della Salute DGISAN n. 0044451-P del 26.11.2015 recante: "Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150".

VISTA la Nota del Ministero della Salute DGISAN 0001398 del 20/01/2016 recante: "Risposta al quesito sulla nota del 26/11/2015 prot. DGISAN 0044451-P 26/11/: <Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150>";

VISTA la Nota del Ministero della Salute DGISAN 0002262 del 27/01/2016 recante: "Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari - Indirizzi operativi per l'anno 2016";

VISTA la Nota del Ministero della Salute DGISAN 0023184-P del 3/06/2016 recante: "Indicazioni sui requisiti di conservazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti presso i distributori";

VISTA la Determinazione G02708 del 22/3/2016 recante “Attuazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 22 dicembre 2015. Adozione della modulistica di riferimento per la presentazione delle istanze in materia di commercio e artigianato”;

VISTA la DGR 750 del 22/12/2015 recante: “Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014”;

RITENUTO di modificare e integrare l’Allegato A della DGR 750/2015 nonché la Modulistica che di essa fa parte, alla luce degli atti di indirizzo ministeriali trasmessi mediante le note sopra indicate;

VISTO il documento tecnico recante “Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014” ALLEGATO A alla presente Determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il documento tecnico recante “Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014” ALLEGATO A alla presente Determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di individuare i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl quali autorità sanitarie competenti:

- al rilascio delle autorizzazioni sanitarie dei locali adibiti al deposito, commercio e vendita previa visita di idoneità dei locali e previo accertamento che i soggetti richiedenti siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 150/2012 e ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 290/2001 e s.m.i;
- alla gestione dei flussi informativi relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti ai sensi degli artt. 21, 22, 24 del DPR 290/2001 e s.m.i.;
- all’esecuzione dei controlli ai sensi dell’ art. 23 del D.lgs. 150/2012 ed all’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art 24 del citato D.lgs. 150/2012 e all’adozione dei provvedimenti di cui all’*Allegato I* parte C del DM 22 gennaio 2014;

RITENUTO di individuare per l’anno 2017, fatto salva una riorganizzazione complessiva del sistema di formazione, i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl quali autorità sanitarie competenti all’organizzazione e al coordinamento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché al rilascio e rinnovo dei certificati medesimi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 150/2012 e del PAN, secondo le indicazioni del documento recante “Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014” Allegato A alla presente Determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale competente “Salute e Politiche sociali”, potrà provvedere, con propri atti successivi, all’aggiornamento del documento tecnico allegato alla presente deliberazione;

## DETERMINA


per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere alle modifiche ed integrazioni dell'Allegato A della DGR 750/2015 e della Modulistica che di essa fa parte integrante e sostanziale;
- di approvare il documento tecnico recante "Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" ALLEGATO A alla presente Determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;
- di individuare i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl quali autorità sanitarie competenti:
  - al rilascio delle autorizzazioni sanitarie dei locali adibiti al deposito, commercio e vendita, previa visita di idoneità dei locali e previo accertamento che i soggetti richiedenti siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 150/2012 e ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 290/2001 e s.m.i;
  - alla gestione dei flussi informativi relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti ai sensi degli artt. 21, 22, 24 del DPR 290/2001 e s.m.i.;
  - all'esecuzione dei controlli ai sensi dell' art. 23 del D.lgs. 150/2012 ed all'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art 24 del citato D.lgs. 150/2012 e all'adozione dei provvedimenti di cui all'*Allegato I* parte C del DM 22 gennaio 2014.
- di individuare per l'anno 2017, fatto salva una riorganizzazione complessiva del sistema di formazione, i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl quali autorità sanitarie competenti all'organizzazione e al coordinamento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché al rilascio e rinnovo dei certificati medesimi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 150/2012 e del PAN, secondo le indicazioni del documento recante "Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i, del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" Allegato A alla presente Determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

La Direzione Regionale competente "Salute e Politiche Sociali", potrà provvedere, con propri atti successivi, all'aggiornamento dei documenti allegati alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale  
Dr. Vincenzo Panella



## ALLEGATO A

---

**Linee guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i, del D.lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014.**

### PREMESSA

In considerazione dei gravi rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi all'utilizzo non conforme dei prodotti fitosanitari, l'Unione Europea con Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è intervenuta istituendo un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

In attuazione di tale direttiva è stato emanato il D.lgs 14 agosto 2012 n. 150 e successivamente il DM 22 gennaio 2014 (di seguito denominato PAN) allo scopo di perseguire un uso sostenibile dei pesticidi. Il D.lgs n.150/2012 ha mantenuto in vigore gli artt. 21 e 22 del previgente d.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. che disciplinano, rispettivamente, il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari ed il rilascio della relativa autorizzazione, sottolineando la volontà del legislatore di prevedere che lo svolgimento di tale attività debba restare subordinato al possesso sia del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla autorità competente individuata dalla Regione.

Il medesimo D.lgs n. 150/2012, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'art. 8 comma 5 e all'art. 9 comma 4, ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 commi 3 e comma 6 (quest'ultimo a far data dal 26 novembre 2015), artt. 26, 27 e 42 del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i.

Tenuto conto di quanto sopra, in linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE nonché del D.lgs n. 150/2012 e del PAN, le presenti Linee Guida, in attuazione delle succitate normative e degli artt. 21, 22, 24, 27, 29 del d.P.R n. 290/2001 e s.m.i, disciplinano:

1. le modalità di autorizzazione dei locali adibiti al deposito e/o alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.P.R. n.290/2001 e s.m.i;
2. per l'anno 2017, fatto salva una riorganizzazione complessiva del sistema di formazione di cui ai provvedimenti sopra citati, l'organizzazione e il coordinamento dei corsi per ottenere il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e le modalità di rilascio/rinnovo dei certificati medesimi;
3. i flussi informativi relativi ai dati riguardanti le attività di vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ai sensi dell'art 16 del D.lgs n. 150/2012, ex art. 42 del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i.;
4. il sistema sanzionatorio ai sensi dell'art 24 del D.lgs n. 150/2012;
5. le attività di controllo in ordine all'applicazione dell'art 29 del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i. e dell'art. 23 del D.lgs n. 150/2012.

## 1. AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO E/O VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

### 1.1 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i. in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione - *esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita* - per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente, così come indicato nella sezione A. 1.14 dell'Allegato al DM 22 gennaio 2014, sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

Inoltre, a decorrere dal 26 novembre 2015:

- a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 del D.lgs n. 150/2012 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
- b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., ad esclusione del comma 6 abrogato da tale data, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.

All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori *non professionali*, devono essere fornite all'acquirente, dal personale titolare o dipendente - informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art 10 del D.lgs n. 150/2012, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

In attesa dell'emanazione del Decreto Interministeriale che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.lgs n. 150/2012, definirà i requisiti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, restano valide le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con Circolare DGISAN 0019953-P-15/05/2015 e con la nota Prot. DGISAN 004451-P-26/11/2015.

### 1.2 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari, trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze e caratteristiche dei locali

Fatte salve le disposizioni previste dal d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i. e dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, e tenuto conto delle indicazioni riportate nella sezione A.6.1 dell'Allegato al PAN relative alle *Misure di accompagnamento* e di quelle riportate nell'Allegato VI-1 del PAN relative alle indicazioni per la *manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze* le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente:

- a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
- c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
- d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
- e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
- f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i *distributori*, quali produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D.lgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la *manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze* di prodotti fitosanitari si rimanda a quanto previsto dal PAN Allegato VI.1 punti 3 e 6

Per la parte relativa al *deposito* si rimanda alle specifiche elencate nell'Allegato VI.1 del PAN applicabili alle attività di vendita.

Si rimanda inoltre alle "Indicazioni sui requisiti di conservazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti presso i distributori" fornite con la nota del Ministero della Salute DGISAN 0023184-P-03/06/2016 affinché i Dipartimenti di Prevenzione si attengano alle indicazioni del Ministero secondo cui tutti i prodotti fitosanitari, compresi i prodotti irritanti, non debbano liberamente essere accessibili all'acquirente, ma esclusivamente al rivenditore e al personale preposto alla vendita o altri soggetti espressamente autorizzati.

### 1.3 Autorità competenti

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i, la Regione individua i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, quali autorità sanitarie competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie dei locali adibiti al deposito, commercio e vendita di prodotti fitosanitari previa visita di idoneità dei locali da parte dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione (SIAN, SPRESAL e SISP) e previo accertamento che i soggetti richiedenti siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di tali prodotti conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 150/2012 e s.m.i.

### 1.4 Criteri e modalità per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria e per la presentazione della SCIA conseguente

- a. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'Autorizzazione Sanitaria al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, alla gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta una domanda in carta semplice, ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio per il tramite del Suap in via telematica o via Pec.  
La domanda, presentata tramite il Suap del Comune di appartenenza, secondo la modulistica allegata alle presenti Linee Guida (MOD.A1, MOD.A2, MOD.A3), dovrà essere corredata della documentazione prevista per ottenere l'Autorizzazione Sanitaria ai sensi del d.P.R. n. 290/2001.
- b. Il richiedente propone a ciascun locale di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti un institore o una persona maggiorenne, salva la facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 150/2012 e s.m.i. L'institore/Procuratore/Gestore/Incaricato preposto dal titolare dell'impresa, dovrà accettare l'incarico compilando l'apposita sezione contenuta nel MOD A2.
- c. La domanda di Autorizzazione Sanitaria presentata tramite il Suap del Comune di appartenenza, dovrà riportare:
  - ✓ nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nazione e comune di nascita nonché le informazioni relative alla residenza del titolare dell'impresa richiedente se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società
  - ✓ sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
  - ✓ estremi del certificato di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n 150/2012 e s.m.i., dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.
- d. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nella Modulistica di riferimento.
- e. I requisiti dei locali sono quelli previsti dall'art. 24 del d.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, del D.lgs n 150/2012, del DM 22 gennaio 2014 e della Circolare Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n. 15
- f. Il SUAP del Comune competente per territorio, una volta ricevuta l'istanza, la inoltra tempestivamente via pec al Dipartimento della Asl competente per territorio;
- g. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, previa visita di idoneità dei locali destinati alla vendita effettuata dagli uffici ASL competenti territorialmente (SIAN, SPRESAL e SISP) e, previo accertamento che il titolare dell'impresa o incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n 150/2012 e s.m.i., rilascia al richiedente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza pervenuta dal SUAP del Comune, l'Autorizzazione Sanitaria che dovrà essere conforme a quanto indicato nell'art. 22 del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i (MOD.B). Il Dipartimento di Prevenzione dovrà successivamente inviare copia della stessa in via telematica o via pec al SUAP.
- h. L'autorizzazione di cui al MOD.B deve contenere:
  - ✓ data e luogo di nascita, codice fiscale, nazione e comune di nascita, cittadinanza, nonché informazioni relative alla residenza del titolare dell'impresa richiedente se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società sede legale, sede dell'impresa;
  - ✓ indicazione di ogni singolo deposito o locale destinato alla vendita e delle rispettive sedi per cui viene rilasciata l'autorizzazione;

- ✓ nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 150/2012 e s.m.i., del titolare oppure dell'istitutore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita;
- ✓ eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali possa essere vincolata l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei locali e delle relative attrezzature;
- ✓ in caso di variazione dell'Istituto o del procuratore o di chi è preposto dal titolare alla vendita (art. 22 d.P.R. n. 290/2001) dovrà esserne fatta debita comunicazione alla ASL che ha rilasciato l'Autorizzazione Sanitaria, allegando per il nuovo soggetto il certificato di abilitazione alla vendita, e la ASL provvederà ad aggiornare l'Autorizzazione Sanitaria.

Una volta ottenuta l'Autorizzazione Sanitaria, il titolare dovrà allegarla alla SCIA che presenterà al Comune per l'avvio delle attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari. Sarà cura degli uffici comunali del SUAP inviare alle ASL competenti per territorio dei richiedenti, una comunicazione relativa all'avvenuta ricezione della SCIA attestante l'avvio dell'attività.

## **2. DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO E/O RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AL DEPOSITO E ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 7 comma 3 del D.lgs n. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalla Regione, secondo i propri ordinamenti.

Possono ottenere il *rilascio* del certificato di abilitazione prevista dalla normativa per la vendita dei prodotti fitosanitari, le persone che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- siano in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie;
- abbiano frequentato uno specifico corso di formazione;
- abbiano ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni dalla data di rilascio/rinnovo e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi del comma 5, art 8 D.lgs n. 150/2012 e del comma 7 della sezione A.1.1 dell'Allegato al PAN, sono fatte salve, fino alla loro scadenza - con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano di azione nazionale (PAN) - le abilitazioni alla vendita già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, anche se i titolari dei certificati di abilitazione alla vendita non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 8 comma 2 del D.lgs n. 150/2012.

### **2.1 Tipologia dei corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 7 comma 3 del D.lgs n. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2015, i corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari sono obbligatori ed hanno come obiettivo la tutela della salute dell'operatore e dei cittadini e la tutela dell'ambiente. A tale scopo si effettuano due tipologie di corsi:

- un corso di **formazione di base** per il rilascio delle abilitazioni;
- un corso di **aggiornamento** per il rinnovo.

I corsi di formazione di base, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita, devono avere una durata di almeno 25 ore.

I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata di almeno 12 ore.

### **2.2 Percorsi formativi ed organizzazione dei corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari**

I programmi dei corsi di formazione e aggiornamento, finalizzati al rilascio ed al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, garantiscono l'acquisizione di adeguate conoscenze nelle materie elencate nell'Allegato I del D.lgs n. 150/2012.

Il PAN, nell'Allegato I parte A, declina gli obiettivi formativi del corso base e quelli dei corsi di aggiornamento nonché le caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento descritte nell'Allegato A 1.10 del medesimo Decreto.



La Regione individua, nei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL le strutture abilitate ad organizzare e coordinare i *corsi di formazione di base* per sostenere le prove d'esame per il rilascio, nonché i *corsi di aggiornamento* per il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Altri Enti pubblici e privati nonché Enti di formazione accreditati ed autorizzati dalla Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, diritto allo Studio, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. e della L.R. n. 23 del 25/2/1992, Titolo V, come fornitori di formazione nel settore agricolo, codici Isfol Orfeo 0103 - Coltivazione irrigazione concimazione fitopatologia e 0116 – Agricoltura varie, possono organizzare analoghi corsi. In tal caso, le modalità dovranno essere concordate d'intesa con il SIAN della ASL nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'Ente previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento della ASL che valuta la conformità dei progetti formativi presentati dagli Enti ai criteri di cui al paragrafo precedente.

Entro e non oltre il mese di **dicembre** dell'anno precedente la formazione, i SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL inviano i programmi dei corsi da loro organizzati, coordinati ed autorizzati e il relativo calendario degli eventi formativi alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Prevenzione e Promozione della salute.

La comunicazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. articolazione del corso (sede, moduli delle lezioni, numero giornate, ore di lezione per giorno, fasce orarie delle lezioni);
- b. elenco dei docenti con relativa qualifica professionale e argomento trattato nel corso. I docenti, selezionati previa acquisizione di apposito curriculum che documenti l'esperienza maturata in correlazione con l'argomento da trattare, non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.
- c. autodichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dei singoli docenti attestanti l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, tenendo conto di quanto indicato dal D. Lgs. n. 39/2013 e di quanto indicato dal PAN al paragrafo A.1.10.2, comma 2 e, nel caso in cui il corso sia organizzato da altro Ente pubblico o privato accreditato, tali autodichiarazioni devono riguardare anche il legale rappresentante.

La Regione, qualora ci sia sovrapposizione di date dei corsi, si riserva di modificarle, concordandole con le singole Aziende, al fine di garantire il diritto dei cittadini interessati ad un'offerta di corsi ed esami durante tutto l'arco dell'anno.

La Regione comunica, alle ASL, entro il mese di **gennaio**, le eventuali modifiche o la presa d'atto.

I soggetti interessati a partecipare ai corsi, entro 30 giorni dall'inizio degli eventi formativi, ne fanno richiesta, compilando il MOD.C delle presenti Linee Guida, ai SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL o alternativamente ad uno degli Enti autorizzati, di cui al comma 4 del presente paragrafo, i quali provvedono direttamente a convocare i candidati indicando le date e la sede di svolgimento del corso

L'attivazione dei corsi da parte delle ASL è subordinata alla richiesta di almeno 10 partecipanti. Il numero di partecipanti non può superare le 30 unità.

Per i partecipanti a tutti gli eventi è prevista l'apposizione della firma di presenza in entrata e in uscita. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza rilasciato dall'Ente organizzatore.

E' prevista altresì la possibilità, per gli interessati, di partecipare ai corsi organizzati in altre Regioni. In questo caso occorrerà seguire le procedure indicate da tali regioni. In analogia possono partecipare ai corsi di formazione nella nostra Regione anche soggetti provenienti da altre regioni o province autonome.

I privati, gli Enti pubblici e le ASL provvederanno alla fine del Corso a rilasciare apposito attestato di frequenza.

L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto presso la Regione o Provincia autonoma o ASL, in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione, che provvederà anche al rilascio e/o rinnovo del relativo certificato di abilitazione.

### **2.3 Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del succitato D.lgs n. 150/2012 la Regione individua i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL quali autorità competenti al rilascio e al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione alla vendita.

I certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari devono contenere i dati anagrafici dell'intestatario, la data di rilascio e di scadenza così come indicato nel MOD.D.

Su di esso devono essere apposti la fotografia dell'intestatario debitamente vidimata.

La data del rilascio deve coincidere con la data della prova d'esame in cui il candidato è risultato idoneo.

I certificati di abilitazione devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla data della prova d'esame.

I certificati di rinnovo possono essere rilasciati entro un massimo di sei mesi dalla scadenza degli stessi purché la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso l'autorità competente sia *effettuata entro la data di scadenza naturale*. In questo caso il titolare può continuare a svolgere la propria attività nei 6 mesi successivi alla data di scadenza del certificato purché abbia inoltrato domanda di partecipazione al corso di aggiornamento.

### **2.4 Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione ai corsi di formazione finalizzati al rilascio o al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari così come previsto nel paragrafo A. 1 dell'Allegato al PAN**

A partire dal mese di gennaio di ciascun anno, ai fini del *rilascio* del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e al rinnovo dello stesso, gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione al corso di formazione.

I soggetti interessati al *rinnovo* del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti a presentare richiesta di partecipazione al primo corso antecedente la data di scadenza dell'abilitazione stessa. E' possibile frequentare i corsi di aggiornamento entro un massimo di sei mesi dalla scadenza di validità del patentino. In caso di mancata partecipazione al corso di aggiornamento entro tale data, il certificato di abilitazione alla vendita viene temporaneamente revocato.

Le domande devono essere redatte utilizzando il MOD.C, inviate alla ASL che organizza il corso o all'Ente accreditato e autorizzato dalla ASL.

La domanda è valida, salvo cause di forza maggiore obbligatoriamente documentate, per una sola convocazione al corso. La partecipazione al corso è soggetta al pagamento di una quota come previsto dal tariffario regionale, il cui valore per partecipante, è pari rispettivamente ad un importo di € 200,00 per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e di € 100,00 per il rinnovo degli stessi anche in caso di partecipazione ad un corso organizzato da Enti autorizzati.

### **2.5 Modalità di presentazione della domanda per sostenere l'esame così come previsto nella paragrafo A. 1 dell'Allegato al PAN**

Ai fini dell'ammissione alla prova d'esame per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, il candidato deve presentare apposita domanda alla ASL che ha realizzato il corso utilizzando il MOD.E.

Coloro che hanno partecipato ad un corso di formazione organizzato da privati o da altri enti pubblici, appositamente autorizzati, presentano analoga domanda presso la ASL con la quale il privato o l'Ente pubblico ha concordato lo svolgimento del corso.

### **2.6 Modalità di svolgimento della prova di esame finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**

La prova d'esame valuta la preparazione del candidato sugli argomenti del programma formativo previsti dall'Allegato I parte A del PAN.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del succitato D.lgs n. 150/2012 la Regione individua i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del Lazio quali autorità competenti allo svolgimento degli esami finalizzati al rilascio delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari.

La prova d'esame sarà svolta presso la ASL che ha organizzato e/o coordinato l'evento formativo, previa domanda di partecipazione del candidato che abbia conseguito *l'attestato di frequenza* allo specifico corso di formazione presso la ASL o l'Ente accreditato.

Le ASL, ricevute le richieste di ammissione alle sessioni d'esame, provvedono alla convocazione dei candidati alla prova di esame almeno 10 giorni prima, indicandone la data.

Il candidato dovrà presentarsi agli esami munito di documento di identità in corso di validità.

La valutazione deve verificare il livello di conoscenza raggiunto dal candidato sugli argomenti di cui all'Allegato I parte A del PAN.

La valutazione viene effettuata tramite la compilazione di un questionario ed un eventuale colloquio.

Al fine di assicurare una valutazione orientata a coprire le diverse competenze su tutte le materie trattate nel

corso di formazione, ai candidati saranno proposti n. 70 quiz, estratti dal documento tecnico denominato "Quesiti per la prova d'esame necessaria al rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti" Allegato alla Determinazione Regionale n. G13607 del 6 novembre 2015, appositamente predisposto e redatto sulla base della letteratura di settore nonché del documento allegato alla Determinazione G05824 del 13 maggio 2015 elaborato dall'Assessorato alla Agricoltura della Regione Lazio.

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 90 minuti.

Per la valutazione del questionario si dovranno applicare i seguenti criteri:

Fino a 3 errori	Idoneo
Da 4 a 7 errori	Colloquio orale
Oltre 7 errori	Non idoneo

## 2.7 Commissione esaminatrice<sup>1</sup>

La commissione d'esame per la valutazione dei partecipanti ai corsi per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è istituita con atto deliberativo di ciascuna ASL ed ha durata triennale.

La commissione d'esame è composta:

1. dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL che ha organizzato il corso o suo delegato che la presiede;
2. dal Dirigente del SIAN della ASL che ha organizzato il corso o suo delegato;
3. da un Tecnico dell'Area Decentrata Agricoltura designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
4. dal Dirigente del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) o suo delegato
5. dal Dirigente del Servizio Igiene Sanità Pubblica (S.I.S.P.) della ASL o suo delegato;
6. da un Esperto di inquinamento ambientale dell'A.R.P.A.

Le designazioni devono prevedere, per ogni componente la Commissione, il titolare e il supplente.

La Commissione esaminatrice deve predisporre e redigere il verbale della seduta d'esame.

La Commissione rilascia contestualmente Copia del Verbale o apposito attestato di valutazione positiva di superamento del Corso di frequenza / aggiornamento in caso di rinnovo

## 2.8 Trattamento dei non idonei e degli assenti

I candidati risultati non idonei e quelli assenti alla prova di esame possono ripresentare la domanda di ammissione ad una nuova prova di esame, senza allegare le fotografie, purché non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data della fine del corso frequentato.

Nell'arco dello stesso anno, i candidati risultati non idonei alla prova di esame sono esonerati dal frequentare nuovamente il corso per un'ulteriore seduta d'esame. I candidati risultati non idonei anche alla seconda prova dovranno frequentare nuovamente il corso di formazione.

Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica debitamente certificata, può sostenere l'esame a seguito di nuova domanda senza ulteriori versamenti nella sessione successiva riconvocata all'uopo dalla ASL. Sarà cura della ASL comunicare al candidato la data e la sede della prova d'esame e allegare al verbale il certificato giustificativo dell'assenza.

## 2.9 Modalità di presentazione della domanda per ottenere il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

La domanda, corrispondente al MOD.F, debitamente firmata dall'interessato, deve essere corredata da:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2 foto uguali formato tessera;
- titolo di studio in bollo, originale, o autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47<sup>2</sup>;
- attestato di valutazione positiva al corso per il rilascio o attestato di frequenza in caso di rinnovo, o autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47<sup>3</sup>;
- ricevuta di versamento di € 25,00 sul c.c. intestato alla ASL territorialmente competente;
- marca da bollo.

In caso di rinnovo, il richiedente deve allegare alla domanda (da presentare entro la scadenza naturale dell'abilitazione alla vendita) il certificato di abilitazione da rinnovare. Si decade dal diritto al rinnovo

<sup>1</sup> Non potranno far parte della Commissione quei professionisti che a vario titolo siano coinvolti in attività ispettive o di controllo.

<sup>2</sup> Ai sensi del d.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.

<sup>3</sup> Ai sensi del d.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.

qualora il richiedente non abbia svolto il corso di aggiornamento entro i sei mesi successivi la data di scadenza del certificato di abilitazione. In tal caso l'interessato dovrà richiedere il rilascio ex novo del certificato di abilitazione.

Nel caso in cui la precedente autorizzazione ancora in corso di validità sia stata smarrita, al momento del ritiro della nuova autorizzazione, occorre fornire obbligatoriamente copia della denuncia di smarrimento presentata presso le autorità competenti (vedi par. 2.11).

#### **2.10 Modalità di ritiro dei certificati (rilascio/rinnovo) di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari**

Il certificato di abilitazione può essere ritirato direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso la ASL ove è stata presentata la domanda. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta e la copia di un documento di riconoscimento del titolare del certificato di abilitazione.

#### **2.11 Smarrimento, furto o deterioramento del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari**

In caso di smarrimento o furto del certificato di abilitazione il titolare è tenuto a presentare denuncia di smarrimento o furto presso le autorità competenti.

Il **rilascio** del duplicato del certificato di abilitazione, va richiesto dall'interessato alla ASL che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati l'originale o la copia della denuncia di smarrimento o furto, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, e due fotografie formato tessera uguali e recenti. Ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 405 art. 7 comma 5, la domanda deve essere redatta su carta semplice compilando il MOD.G e sul certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposto alcuna marca da bollo.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato".

In caso di **deterioramento** del certificato di abilitazione e cioè quando non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero o sia danneggiata la fotografia del titolare il documento medesimo non è più ritenuto valido.

Anche in questo caso il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato alla ASL che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione. Alla domanda, MOD.G, devono allegarsi due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, e, solo nel caso di richiesta di duplicato per deterioramento, una marca da bollo del valore legale vigente da apporre sul certificato di abilitazione.

Al momento della consegna del duplicato, il funzionario preposto della ASL che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione, deve ritirare e annullare il documento deteriorato.

In ogni caso, il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato".

#### **2.12 Sospensione e revoca delle abilitazioni**

Alle ASL è demandato il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'*Allegato I*, parte C del PAN e quanto riportato nel paragrafo 4.1 delle presenti Linee Guida. Il periodo di sospensione è stabilito dalle ASL in relazione alle inadempienze riscontrate.

#### **2.13 Rilevazione statistica dei partecipanti ai corsi**

La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, così come indicato all'art. 7, comma 4 del D.lgs n. 150/2012 è tenuta a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a partire dall'anno 2015 ed entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle diverse abilitazioni, così come previsto all'art. 7 comma 4 del Dlg. 150/2012, alla sezione A.1.12 dell'Allegato al PAN e all'*Allegato I*, parte B di quest'ultimo.

I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, entro il mese di **gennaio** di ciascun anno, dovranno inviare in formato elettronico la scheda di rilevazione statistica dei soggetti abilitati/respinti (MOD. H) tramite messaggio di posta elettronica certificata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Prevenzione e Promozione della Salute all'indirizzo [prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it](mailto:prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it)

#### **2.14 Registro dei soggetti abilitati alla vendita**

I Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL istituiscono un Registro degli abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno.

Tale Registro, numerato progressivamente, dovrà contenere informazioni relative ai **singoli** soggetti abilitati alla vendita e, in particolare:

- un numero progressivo che equivale al numero di rilascio del certificato e, in caso di rinnovo, con un riferimento al numero originario del certificato di abilitazione a suo tempo rilasciato;
- nome e cognome della persona abilitata alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari;
- la residenza e i recapiti telefonici;
- il titolo di studio del soggetto abilitato alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari;
- n° certificato di abilitazione;
- data di rilascio e data di scadenza del certificato di abilitazione alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari;
- indirizzo di posta elettronica del titolare dell'abilitazione alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari e della pec;

Il numero progressivo di registrazione, corrispondente al soggetto abilitato, dovrà essere apposto sul certificato di abilitazione di abilitazione.

### **3. FLUSSI INFORMATIVI**

#### **3.1 Registro delle quantità di prodotti fitosanitari venduti**

Il registro delle quantità di prodotti fitosanitari venduti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio, così come indicato nella Sezione A 1.14 dell'Allegato al PAN.

Ai sensi art. 26 del Decreto 22 gennaio 2014 è abrogato il comma 3 dell'art. 24 del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i. che prevedeva l'obbligo della tenuta del registro di carico/scarico dei prodotti fitosanitari Tossici, Molto tossici e Nocivi vidimato dalle ASL.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 67 del regolamento (CE) 1107/2009 i distributori/venditori di prodotti fitosanitari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali nell'anno solare. Tale registro dovrà altresì contenere i dati previsti dai commi 3, 4 e 6 della Sezione A 1.14 dell'Allegato al PAN nonché dall'art. 24 commi 4 e 5 del d.P.R. 290/2001.

Il registro può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati in formato elettronico.

#### **3.2 Registro delle quantità acquistate dai distributori**

Come stabilito nella sezione A.1.14 comma 5 dell'Allegato al PAN, i distributori/venditori hanno l'obbligo di compilare un registro delle quantità di prodotti fitosanitari da essi acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Tale registro, compilabile anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, dovrà altresì contenere i dati previsti dall'art. 24 commi 4 e 5 del d.P.R. 290/2001.

#### **3.3 Dati di produzione, vendita e utilizzazione**

Come previsto dal comma 1 dell'art 16 del D.lgs n. 150/2012, tenuto conto della nota del MIPAF n. 0024258 del 18/11/2015 nonché delle indicazioni presenti sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro e non oltre il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in formato elettronico, la scheda informativa sui dati di vendita secondo le indicazioni presenti sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al seguente indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/agricoltura.jsp#>

Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale.

Ai sensi dell'art 16 del D.lgs 150/2012 comma 2, la *scheda informativa sui dati di vendita* dovrà recare quanto segue:

a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico, fax, e-mail, nonché la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;

b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1 dell'art 16 del D.lgs n. 150/2012, quali denominazione, numero di registrazione, quantità totali espresse in chilogrammi o litri. Non è possibile indicare il numero delle scatole.

I risultati dei dati elaborati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il mese di **dicembre** di ogni anno.

Come previsto dal PAN Allegato A 1.14 comma 6 a partire dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita di cui al comma 6 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, il distributore è tenuto ad annotare il numero o codice dell'abilitazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n.150/2012, esibita dall'acquirente.

Le vendite non devono riguardare i prodotti fitosanitari per piante ornamentali, da balcone, appartamento o giardino domestico (PPO) né quelle le cui quantità non possano essere espresse in chili o litri.

### **3.4 Registro degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti**

I Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL istituiscono e aggiornano un apposito registro degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Tale registro deve contenere:

1. Ragione sociale/cognome e nome del titolare;
2. Numero del certificato di abilitazione alla vendita del titolare e/o dell'istitutore
3. Sede Sociale o domicilio
4. Partita IVA/Codice Fiscale
5. Recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica compresa la Pec e n.Fax
6. Date dei controlli
7. Esiti dei controlli

### **3.15 Elenco dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari**

I Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, entro il 31 dicembre aggiornano annualmente in formato elettronico l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari, secondo lo schema di cui al MOD. I che invieranno entro e non oltre il **31 di gennaio** dell'anno successivo alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali all'indirizzo [prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it](mailto:prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it)

L'autorità regionale competente provvederà ad inoltrare, entro il **31 marzo di ciascun anno** i dati degli autorizzati alla vendita con le modalità tecniche previste dalla nota MIPAAF DG DISR 05 n. 0024258/2015 ai competenti uffici del Ministero della Salute e al Servizio informativo agricolo nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali così come previsto dall'art. 16 del D.lgs n. 150/2012.

## **4. SANZIONI**

Come previsto dall'art 24 del D.lgs n. 150/2012:

- salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 € a 20.000 €;
- salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 € a 10.000 €;
- salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 del D.lgs n. 150/2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 € a 5.000 €;
- salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3 del D.lgs n. 150/2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 € a 5.000 €;
- salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 € a 15.000 €;
- nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 150/2012;

- salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs n. 150/2012, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1 del succitato Decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 € a 1.500 €. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione;
- per quanto non previsto all'art 24 del D.lgs n. 150/2012 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

*Sono fatte salve, per le fattispecie sopracitate e per quelle riguardanti le autorizzazioni dei locali di vendita, le eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.*

#### 4.1 Criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni

Così come indicato nella parte C dell'Allegato I del PAN, i criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni dei distributori di prodotti fitosanitari sono quelli riportati nello schema seguente.

	ABILITAZIONI	
	Sospensione	Revoca
		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali
<b>Distributore</b>	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale

## 5. VIGILANZA

La vigilanza, in ordine all'applicazione del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 150/2012 e dell'Allegato A del Pan Sezione A. 4.6, è affidata alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio attraverso i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, ferme restando le competenze ispettive sulla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro (S.Pre.SAL) ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché ai Comuni nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme vigenti e delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'autorizzazione. Nei casi di inadempienza, l'autorità competente procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 del decreto legislativo n. 150/2012.

Restano ferme le competenze delle altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di anticorruzione, trasparenza e incompatibilità, gli operatori coinvolti in attività ispettive o di controllo non potranno svolgere docenze ai corsi di formazione orientati al conseguimento dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e lo coadiuvanti né fare parte della Commissione d'Esame per il rilascio dei certificati di cui sopra.





# Mod. A1

In carta semplice<sup>1</sup>

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
della ASL \_\_\_\_\_

per il tramite del S.U.A.P.  
\_\_\_\_\_

Intervento	Procedimento
Richiesta per il rilascio di Autorizzazione Sanitaria al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché all'istituzione e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R 23 aprile 2001 n.ro 290	ai sensi dell'art. 7 del d.P.R 160/2010

**Sezione anagrafica del titolare dell'attività**

**Il Sottoscritto**

in qualità di:  titolare  legale rappresentante  presidente pro tempore

Cognome		Nome	
Cittadinanza		Codice Fiscale	
Data di nascita			
Nazione di nascita		Comune di nascita	
		Prov	
Informazioni relative alla residenza			
Comune		Prov.	CAP
Indirizzo		n.ro	
Tel		Cell	

In possesso del seguente **titolo di studio**

Diploma di istruzione superiore di durata quinquennale nella specializzazione \_\_\_\_\_  
conseguito presso \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_

Diploma di laurea (anche triennale) nelle discipline:

agrarie e forestali  biologiche  naturali  ambientali  chimiche  farmaceutiche  mediche e veterinarie

conseguito presso \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_

**Informazioni relative all'impresa**

Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		forma giuridica	
Codice Fiscale		Partita IVA	
Iscrizione alla di Camera di Commercio di		N. REA	Data d'iscrizione

<sup>1</sup> Invio via telematica o tramite PEC

Sede legale

Comune	Prov.	CAP
Via/piazza	n.ro	Tel/cell

a norma di quanto disposto dall'art. 21 del d.P.R. 23 aprile 2001, n.ro 290,

### CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione Sanitaria al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché all'istituzione e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, siti in

Comune	Prov.	
Via/piazza	N°	CAP
dati catastali		

consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.

### DICHIARA

<b>Cittadinanza</b>			
<input type="checkbox"/> di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea (specificare)			
<input type="checkbox"/> di essere cittadino di altro stato non appartenente all'Unione Europea e di essere in possesso del permesso di soggiorno (di cui si allega copia)			
n.ro	rilasciato da	il	con validità fino al
con la motivazione			
<input type="checkbox"/> di essere apolide, status riconosciuto dall'Ufficio Anagrafe del Comune di			

<b>Elezione di domicilio elettronico</b>	
ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la:	
<input type="checkbox"/> propria casella di posta elettronica certificata PEC:	
<input type="checkbox"/> casella di posta elettronica certificata del/lla Sig./sig.ra delegata alla trasmissione telematica della documentazione - allegare debitamente compilata e sottoscritta la <u>Procura Speciale</u>	
Cognome	Nome
Codice Fiscale	PEC

<input type="checkbox"/> di essere in possesso del <b>certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari</b> ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 150 del 14 agosto 2012 n.ro _____ rilasciato da _____ in data _____ con scadenza _____
---

di essere titolare dell'esercizio commerciale sito in

Comune	Prov.	
Via/piazza	NF	CAP
dati catastali		
di cui alla SCIADIA procedimento Suap/Autorizzazione n _____ del _____		

di essere personalmente responsabile della vendita dei prodotti suddetti e di gestire personalmente il locale sede dell'attività

OVERO

dichiara di nominare in qualità di  institore/procuratore/gestore/incaricato alla vendita

Cognome		Nome	
Codice Fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita Comune			Prov. <input type="checkbox"/>
Residenza Comune			Prov.
Via/piazza		n.ro	CAP
Tel	Cell	e-mail/Pec	

Di essere in possesso del seguente **titolo di studio**:

Diploma di istruzione superiore di durata quinquennale nella specializzazione \_\_\_\_\_  
conseguito presso \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_

Diploma di laurea (anche triennale) nelle discipline:  
 agrarie e forestali  biologiche  naturali  ambientali  chimiche  farmaceutiche  mediche e veterinarie  
conseguito presso \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_

di essere in possesso del **certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari** ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 150 del 14 agosto 2012 n.ro \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_

Il **sogetto sopra specificato dovrà compilare e sottoscrivere la sezione denominata "Accettazione dell'incarico di Insiitore/Procuratore/Gestore/Incaricato alla Vendita di prodotti Fitosanitari "**

**Informativa in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy)**

di essere informato/a ai sensi del D.lgs 196/2003 "codice in materia di protezione di dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

**ALLEGATI**

- dichiarazioni requisiti strutturali e impiantistici;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante (è valida una sola allegazione per tutte le dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R.445/00);
- documentazione tecnica firmata digitalmente da tecnico professionista abilitato alla professione (vedi elenco dettagliato della documentazione tecnica)<sup>2</sup>
- Procura speciale;
- permesso di soggiorno - obbligatorio per i cittadini non appartenenti a uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ricevuta di versamento a favore dell'Azienda Sanitaria Locale<sup>3</sup>;
- ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di bollo assolta mediante modello F24 per il rilascio dell'Autorizzazione
- accettazione incarico

**Data**

**firma leggibile del dichiarante<sup>4</sup>** \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Obbligatoria

<sup>3</sup> La prestazione richiesta è soggetta al pagamento dei diritti sanitari, come da tariffario regionale. L'attestazione deve essere allegata alla domanda; il pagamento viene assolto tramite versamento su c/c postale con appositi bollettini prestampati, o tramite bonifico bancario intestato all'Azienda Sanitaria Locale competente. La causale di versamento da indicare sarà: "Parere di idoneità igienico-sanitaria"

<sup>4</sup> L'istanza deve essere prodotta firmata con firma digitale dal titolare dell'attività. Qualora l'imprenditore sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma autografa, accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla procura speciale, il procuratore deve firmare digitalmente l'istanza nonché tutti gli allegati.

## Istruzioni documentazione tecnica

2 copie della relazione tecnica e della planimetria redatta, datate e firmate digitalmente da tecnico professionista abilitato in scala 1:50 o 1:100, con sezioni per evidenziare differenti altezze; sul frontespizio deve essere riportata la tipologia dell'attività statica del completo di numero civico, piano, interno dell'insediamento (in caso di più locali indipendenti con lo stesso n. civico deve essere raffigurato in piccola scala l'intero insediamento corrispondente al civico, evidenziando il/i locale/i dell'attività) e la superficie totale espressa in mq. Per ciascun ambiente vanno indicati destinazione d'uso, superficie del pavimento, altezza (h media, minima e massima in caso di differenti altezze), superficie delle finestre, distinguendo quelle fisse da quelle apribili. Devono essere altresì dettagliatamente illustrati il rispetto dei requisiti, ove applicabili per i distributori, indicati nella parte A.6.1 e nell'allegato VI parte A del Decreto 22 gennaio 2014, nel d.P.R. n. 290/2001 e nel D.lgs 81/2008.

## Mod. A2

### Accettazione dell'incarico di Institore/Procuratore/Gestore/Incaricato alla Vendita di prodotti Fitosanitari

Il sottoscritto

Cognome		Nome
Codice Fiscale		
Data di nascita		
Luogo di nascita Comune		
Residenza Comune		
Via/piazza		
Tel	Cell	Pec

consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R

#### RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI

<b>Cittadinanza</b>			
<input type="checkbox"/> di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea (specificare)			
<input type="checkbox"/> di essere cittadino di altro stato non appartenente all'Unione Europea e di essere in possesso del permesso di soggiorno (di cui si allega copia)			
n.ro	rilasciato da	il	con validità fino al
con la motivazione			
<input type="checkbox"/> di essere apolide, status riconosciuto dall'Ufficio Anagrafe del Comune di			
<input type="checkbox"/> di accettare l'incarico di institore /procuratore /gestore/incaricato alla vendita dell'attività di commercio e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti sita in			
Comune di	Provincia	CAP	
in Via/Piazza			n.ro
intestata alla ditta			

#### Di essere in possesso del titolo di studio

Diploma di istruzione superiore di durata quinquennale nella specializzazione \_\_\_\_\_ conseguito presso \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_

Diploma di laurea (anche triennale nelle discipline:  
 agrarie e forestali  biologiche  naturali  ambientali  chimiche  farmaceutiche  mediche e veterinarie  
 conseguito presso \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_

**Di essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art 8 del D.lgs 150 del 14 agosto 2012** n.ro \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui dall'art. 67 del D.lgs del 6 agosto 2011, n. 159 (antimafia)<sup>5</sup>;

#### Informativa in materia di protezione dei dati personali (codice della privacy)

di essere informato/a, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### Allegati

Si dichiara di allegare:

- Documento di riconoscimento (necessario per tutti i documenti sottoscritti con firma autografa)  
 Permesso di soggiorno - obbligatorio per i cittadini non appartenenti a uno Stato membro dell'Unione Europea

Data

*firma leggibile del dichiarante<sup>6</sup>*

<sup>5</sup> Il controllo relativo alla veridicità in materia di antimafia è di competenza dei Suap

<sup>6</sup> La presente deve essere prodotta firmata con firma digitale dal titolare dell'attività. Qualora l'imprenditore sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma autografa, accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla procura speciale, il procuratore deve firmare digitalmente l'istanza nonché tutti gli allegati.

## Mod. A3

### Dichiarazioni requisiti strutturali e impiantistici

Il sottoscritto, come meglio identificato nella richiesta di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art 21 del d.P.R. n. 290/2001, consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R

#### DICHIARA

##### relativamente ai locali

adibiti a		
siti in Comune	CAP	n.ro civico
via		

##### Agibilità

- l'immobile è stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 25 comma 3 del d.P.R.380/2001  
 l'immobile è stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 25 comma 5bis del d.P.R.380/2001<sup>7</sup>  
 l'immobile è stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 10 del d.P.R.160/2010<sup>2</sup>

con Atto/documento n.ro	del

##### Ambiente

- di essere in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del d.P.R. 59/2013

n.ro	del	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

##### relativa ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
 comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;  
 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
 autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
 comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;  
 autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;  
 comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- di non avere ancora richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (d.P.R. n. 59/2013) e di essere in possesso dei seguenti titoli o di aver prodotto i seguenti atti all'Autorità competente:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

n.	del	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

n.	trasmessa in data	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

n.	del	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del d.lgs.n. 152 del 3 aprile 2006;

n.	del	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995;

n.	trasmessa in data	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992;

n.	del	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

<sup>7</sup> obbligatoria se la stessa non è depositata presso il SUE o SUAP territorialmente competente

comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

n.	trasmessa in data	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

### Smaltimento rifiuti speciali D.lgs 152/2006

di rispettare gli obblighi previsti in materia di smaltimento di rifiuti speciali

### Approvvigionamento idrico

- Fornita dall'acquedotto pubblico  
 Fornita da

Qualora i locali non siano serviti da acquedotto pubblico, specificare le modalità di approvvigionamento di acqua potabile  
 pozzo  autobotte  .....

indicare gli estremi dell'atto (autorizzazione o contratto/documentazione di fornitura) in corso di validità

n.	del	Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

### Autorizzazione in deroga alla ASL per l'altezza dei locali e per locali interrati/seminterrati con la presenza di lavoratori

di essere titolare dell'autorizzazione rilasciata in deroga all'art. 6 d.P.R.303/1956 sostituito dall'art. 63 comma 1 D.lgs 81/2008, rilasciata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della

ASL di	data	n.ro

(indispensabile per adibire a luogo di lavoro, i locali di altezza inferiore a tre metri delle aziende industriali con più di 5 lavoratori e in ogni caso di quelle che eseguono lavorazioni che comportano l'obbligo di sorveglianza sanitaria)

di essere titolare dell'autorizzazione rilasciata in deroga all'art. 8 d.P.R.303/56 sostituito dall'art. 65 D.lgs 81/2008 rilasciata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della

ASL di	data	n.ro

(indispensabile per adibire i locali interrati a luogo di lavoro con presenza di personale dipendente)

### Adempimenti in materia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi di cui al d.P.R. n. 462/2001

in qualità di datore di lavoro allega la documentazione prevista dagli artt. 2, 5, 8 del d.P.R. n. 462/2001

la suddetta documentazione è stata inviata a

Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)	(INAIL-ASL-ARPA)	in data

### Prevenzione Incendi (d.P.R.n.151/2011; d.m.07/08/2012)

sono previste attività di cui all'allegato 1 del d.P.R. n. 151/2011

si allega la SCIA ai sensi dell'art. 4, d.P.R. n. 151/2001

la SCIA ai sensi dell'art. 4, d.P.R. n. 151/2001 è stata prodotta al:

Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)	data	n.ro

### Impianti Interni agli edifici (D.M. 37 del 22 gennaio 2008)

gli impianti installati e/o mantenuti presso l'esercizio sono stati realizzati ai sensi del D.M. 37/2008 e la documentazione è disponibile presso la sede dell'attività

le dichiarazioni di conformità e/o di rispondenza sono state prodotte:

Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)	data	n.ro

### Elenco allegati

Attestazione di Agibilità ai sensi dell'art. 25, c. 5bis del d.P.R. n. 380/2001, se la stessa non è depositata presso l'Amministrazione competente

Attestazione di Agibilità ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 160/2010, se la stessa non è depositata presso l'Amministrazione competente

Dichiarazione a norma del d.P.R. n. 462/2001, se la stessa non è depositata presso l'Amministrazione competente

Scia ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 151/2011, se la stessa non è depositata presso l'Amministrazione competente

altro \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

firma leggibile del dichiarante<sup>8</sup> \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> La presente deve essere prodotta firmata con firma digitale dal titolare dell'attività. Qualora l'imprenditore sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma autografa, accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla procura speciale, il procuratore deve firmare digitalmente l'istanza nonché tutti gli allegati.

# Mod.B (carta intestata)

marca  
da bollo

Autorizzazione Sanitaria n° \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL .....

Vista la domanda prot. N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ presentata da \_\_\_\_\_  
diretta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 290/2001 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.lgs n.  
150/2012, in qualità di Titolare della Ditta/Azienda \_\_\_\_\_

avente sede in  
Via: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_  
Provincia: \_\_\_\_\_ Mq \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Cellulare: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Pec: \_\_\_\_\_

Visto il d.P.R. n. 290/2001;

Visto il D. Lgs 194/1995;

Visto la D.G.R.L. n. 607/2003;

Visto la Legge 833/1978;

Visto l'art. 143 della L.R n. 14/1999

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 concernente "Attuazione della direttiva 2009/128/CE  
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" che, all'art. 16  
prevede "Dati di produzione, vendita e utilizzazione"

VISTO il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di azione nazionale (di  
seguito denominato PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs 14  
agosto 2012, n. 150;

VISTA la Deliberazione Regionale n. 750/2015 del 22/12/2015 aggiornata con Determinazione n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Visto il Parere Igienico-Sanitario rilasciato dall'Azienda USL di \_\_\_\_\_ prot: \_\_\_\_\_  
reg. N.O. \_\_\_\_\_

### AUTORIZZA

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Nazione di nascita \_\_\_\_\_

Comune di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Data nascita: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

Residente in Via: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Cellulare: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Pec: \_\_\_\_\_

#### nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta/Azienda/ sita in:

Via: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ Mq \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ Pec: \_\_\_\_\_

#### al deposito e alla vendita di prodotti fitosanitari nei locali di cui alla planimetria allegata, siti in:

Via: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ Mq \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ Pec: \_\_\_\_\_



Alla suddetta vendita è preposto, in quanto all'uopo abilitato ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012:

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ Nazione di nascita \_\_\_\_\_  
Comune di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia: [ ][ ]  
Data nascita: [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ] C.F.: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
Residente in Via: \_\_\_\_\_ n. [ ][ ][ ] C.A.P. [ ][ ][ ][ ][ ]  
Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: [ ][ ]  
Telefono: [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Fax: [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
Cellulare: [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] E-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
Pec: \_\_\_\_\_

in possesso del **TITOLO DI STUDIO**<sup>8</sup>  
 diploma di istruzione superiore di durata quinquennale nella specializzazione \_\_\_\_\_  
conseguito presso \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_  
 diploma di laurea (anche triennale) nelle discipline:  
 agrarie e forestali    biologiche    naturali    ambientali  
 chimiche    farmaceutiche    mediche e veterinarie  
conseguito presso \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_

e del **CERTIFICATO DI ABILITAZIONE** alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012, n° [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] rilasciato da \_\_\_\_\_  
il [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ] con scadenza il [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ];

La presente autorizzazione resta valida finché rimangono immutate le strutture, la destinazione dei locali, la ragione sociale ed il preposto alla vendita. Sono parte integrante della presente autorizzazione la planimetria e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

Condizioni e prescrizioni:

1. divieto di deposito di prodotti alimentari e mangimi negli stessi locali
2. tenuta dei registri di carico e scarico dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi

L'autorizzazione si intende rilasciata ai fini igienico sanitari, salvo i diritti dei terzi, salvo le altre licenze che per disposizioni legislative dovessero essere altresì conseguite e sotto l'osservanza degli adempimenti stabiliti dalle vigenti norme di legge o di regolamento e delle particolari condizioni eventualmente indicate. Il titolare dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione nel nome, ragione sociale e sede dell'impresa, nonché del preposto alla vendita, per l'aggiornamento dell'autorizzazione. Nel caso di variazione dell'ubicazione dell'esercizio autorizzato ovvero di modifiche ai locali ed impianti dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni e aggiornamenti sono riportati sul retro.

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_

<sup>8</sup> Ai sensi del d.P.R. del 28.12.2000, n. 445, l'Autorità competente è tenuta ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

# Mod.C

Al Direttore del Dipartimento  
di Prevenzione  
della ASL

.....

oppure

all'Ente

.....

.....

OGGETTO: **Richiesta di partecipazione al corso di formazione per il rilascio-rinnovo** del certificato di  
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ Nazione di nascita \_\_\_\_\_  
Comune di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia: [ ][ ]  
Data nascita: [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ] C.F.: [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ]  
Residente in Via: \_\_\_\_\_ n. [ ][ ][ ][ ] C.A.P. [ ][ ][ ][ ][ ]  
Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: [ ][ ]  
Tel: [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]<sup>9</sup> Tel ufficio: [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
Fax: [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Cellulare: [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
E-mail: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ pec : \_\_\_\_\_

CHIEDE

## di partecipare al corso di formazione per il

rilascio

rinnovo

per l'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui alla sezione A.1 del Decreto Ministeriale 22  
gennaio 2014.

Si allega:

- copia della ricevuta di versamento di EURO 200,00 intestato alla ASL ..... o  
all'Ente ..... tramite c.c.p n ..... o altra forma di  
pagamento finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari;
- copia della ricevuta di versamento di EURO 100,00 intestato alla ASL .....  
o all'Ente ..... tramite c.c.p n ..... o altra forma di  
pagamento finalizzato al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

Firma del richiedente

.....

..... li .....

<sup>9</sup> Obbligatorio

Marca da bollo

N. REG .....

ASL .....

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- Vista la domanda prodotta in data ..... prot. .... dal/dalla Sig./Sig.ra..... tendente ad ottenere il rilascio rinnovo dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui al D.lgs n. 150/2012
Visto il verbale n. .... del ..... redatto dalla Commissione di cui alla Deliberazione regionale n. .... da cui risulta che l'interessato ha superato l'esame, cosi come previsto nella sezione A.1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014;
Visto l'attestato di frequenza/aggiornamento rilasciato dalla Asl/Ente..... cosi come indicato al punto 2.2 della Deliberazione Regionale n. .... del ....., da cui risulta che l'interessato ha frequentato il corso ai sensi del D.lgs n. 150/2012 e del DM del 22 gennaio 2014;
Visto il TITOLO DI STUDIO10
diploma di istruzione superiore di durata quinquennale nella specializzazione .....
conseguito presso ..... nell'anno .....
diploma di laurea (anche triennale) nelle discipline:
agrarie e forestali biologiche naturali ambientali
chimiche farmaceutiche mediche e veterinarie
conseguito presso ..... nell'anno .....

DICHIARA

Form containing personal data fields: Che il/la Sig. Cognome: Nome: Cittadinanza Nazione di nascita Comune di nascita Provincia: Data nascita C.F.: Residente in Via: n. C.A.P. Comune: Provincia: Telefono (obbligatorio): Tel ufficio: Fax: Cellulare: E-mail: @ pec:

la cui fotografia risulta qui apposta,

ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 14 agosto 2012, n. 150

E'ABILITATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

DATA DEL RILASCIO SCADENZA

DATA DEL RINNOVO SCADENZA

10 Ai sensi del d.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicit  del possesso del titolo di studio.



Al Direttore del Dipartimento  
di Prevenzione  
della ASL

.....

Il/La sottoscritto/a _____	
Cognome: _____	Nome: _____
Cittadinanza _____	Nazione di nascita _____
Comune di nascita: _____	Provincia:  __   __
Data nascita:  __   __  -  __   __  -  __   __   __	C.F.:  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __
Residente in Via: _____	n.  __   __   __  C.A.P.  __   __   __   __
Comune: _____	Provincia:  __   __
Telefono (obbligatorio):  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __	
Tel ufficio:  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __	Fax:  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __
Cellulare:  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __	
E-mail: _____ @ _____	pec: _____

- o **Chiede, ai sensi dell'art 8 del D.lgs 14 agosto 2012, n. 150 comma 1 e comma 2, il RILASCIO del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**
  - ✓ avendo frequentato uno specifico corso di formazione (a tal fine allega Copia del Verbale della Commissione di esame del corso svoltosi presso ..... o autocertificazione ai sensi del D.P.R445/2000 art. 46<sup>12</sup>)
  - ✓ avendo ottenuto una valutazione positiva così come previsto nell'Allegato, sezione A.1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2001
  - ✓ essendo in possesso del seguente titolo di studio:
    - Diploma (specificare) .....
    - Laurea (specificare) .....
  
- o **Chiede, ai sensi dell'art 8 del D.lgs 14 agosto 2012, n. 150 comma 4, il RINNOVO del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari n ..... con scadenza il .....**  
A tal fine dichiara:
  - a. di aver frequentato il corso di formazione al .....% di ore presso ..... di cui al Capitolo 3 della Deliberazione Regionale n. .... del ..... (a tal fine allega l'attestato di frequenza del corso svoltosi presso ..... o autocertificazione ai sensi del D.P.R445/2000 art. 46<sup>13</sup>)
  - b. di impegnarsi a frequentare il corso previsto entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del certificato di abilitazione di cui sopra e di comunicarne l'avvenuta partecipazione con le modalità di cui al punto a., pena la revoca del certificato medesimo.

**Si allegano alla presente:**

- ✓ n. 2 foto uguali formato tessera;
- ✓ attestato di frequenza;
- ✓ abilitazione (patentino originale) da rinnovare;
- ✓ titolo di studio in bollo, originale, o autocertificazione ai sensi del D.P.R445/2000 art. 46
- ✓ ricevuta di versamento di EURO 25,00 sul c.c.p. n ..... intestato alla ASL ..... servizio di Tesoreria;
- ✓ marca da bollo.

Firma del richiedente

.....

..... li .....

<sup>12</sup> Ai sensi del d.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.  
<sup>13</sup> Ai sensi del d.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.



**MOD. H** (carta intestata)

AZIENDA SANITARIA LOCALE .....

ANNO .....

**STATISTICA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

TOTALE ABILITAZIONI ALLA VENDITA ATTIVE NELL'ANNO ..... N. ....

TOTALE RESPINTI NELL'ANNO ..... N. ....

CLASSI DI ETA'	N° ABILITAZIONI ATTIVE	N° RESPINTI	TITOLO DI STUDIO (comma 2 art. 8 D.lgs 150/2012)																						
			LAUREA							DIPLOMA															
			discipline agrarie	discipline forestali	discipline biologiche	discipline ambientali	discipline chimiche	discipline mediche	discipline veterinarie	discipline agrarie	discipline forestali	discipline biologiche	discipline ambientali	discipline chimiche	altro										
18-24																									
25-34																									
35-44																									
45-54																									
55-59																									
60-64																									
65-69																									
>=70																									

..... li .....

**Elenco dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari**

ANNO: \_\_\_\_\_

Ragione Sociale o Cognome e Nome	INDIRIZZO			Partita IVA o Codice Fiscale	Autorizzazione sanitaria rilasciata in Data ..... Da .....	N° autorizzazione sanitaria dei locali	ESTREMI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE/ RINNOVO del Titolare/Institore N ..... Data .....	Indirizzo e-mail
	Sede Sociale o domicilio	Cap.	Comune					
					Data .....		N ..... Data .....	
					Data .....		N ..... Data .....	
					Data .....		N ..... Data .....	
					Data .....		N ..... Data .....	
					Data .....		N ..... Data .....	
					Data .....		N ..... Data .....	
					Data .....		N ..... Data .....	
					Data .....		N ..... Data .....	
					Data .....		N ..... Data .....	

..... li .....